



SINDACATO
NAZIONALE
ITALIANO GEOMETRI
E GEOMETRI LAUREATI
LIBERI
PROFESSIONISTI

Federgeometri

CONSIGLIO NAZIONALE

Statuto di Federgeometri dopo le Variazioni approvate durante i lavori del 12° Congresso Nazionale in Roma 24/25 ottobre 2008

Art. 1 – Costituzione – Sede – Durata.

- a) - E' costituita la Federazione Nazionale Geometri e Geometri Laureati Liberi Professionisti Italiani – FEDERGEOMETRI.
b) – La sede di rappresentanza della Federgeometri è in Roma; quella esecutiva è nella città del Presidente nazionale in carica.
c) – La durata della Federgeometri è illimitata.

Art. 2 – Scopi e finalità.

La Federgeometri è autonoma, apartitica, senza fini di lucro e riunisce tutti i Geometri e Geometri Laureati italiani liberi professionisti e si prefigge i seguenti scopi, sia sul piano nazionale che internazionale.

- a) – promuovere, coordinare, assistere, dirigere ed unificare tutte le iniziative, sia sul piano nazionale che internazionale.
b) – Tutelare gli interessi etici ed economici dei Geometri e Geometri Laureati liberi professionisti, inclusi gli aspetti previdenziali, fiscali e contrattuali e nella più ampia accezione.
c) – riformare, salvaguardare, sviluppare la libera professione ed in particolare la professione del Geometra e Geometra Laureato libero professionista, attraverso tutte le azioni e con tutti i mezzi utili e necessari; ciò in concomitanza, intesa od unione con altre categorie professionali.
d) – rappresentare e tutelare gli iscritti nei rapporti con gli enti pubblici, i privati, gli organi dello stato e le altre associazioni sindacali, nonché partecipare, a mezzo di rappresentanti, in Enti, Commissioni culturali, tecniche, amministrative, consultive o di opinione, siano esse a carattere privato o pubblico, a qualsiasi livello, organizzare corsi di formazione professionale, avvalendosi anche dell'opera di collaboratori esterni, svolgere l'attività di agenzia formativa.
e) – promuovere, sostenere e contribuire sul piano tecnico, amministrativo, legislativo e similari, favorire e migliorare i rapporti tra gli iscritti e valorizzare la professione del Geometra e Geometra Laureato libero professionista al fine di accrescerne la dignità ed il prestigio nella evoluzione dinamica della moderna società.
f) – aderire ad intese con associazioni interprofessionali per il conseguimento delle stesse finalità e con organizzazioni di Geometri e Geometri Laureati di altri paesi, sia istituzionali che sindacali.
g) – concorrere, quale associazione volontaria, al conseguimento dei fini dello Stato e delle Pubbliche Amministrazioni in materia di Protezione Civile in occasione di catastrofi e calamità naturali, sia a livello nazionale che attraverso le sezioni provinciali, locali e con i referenti.

Art. 3 – Iscritti.

Possono essere iscritti alla Federgeometri tutti i Geometri e Geometri Laureati italiani esercenti la libera professione con carattere di continuità e prevalenza, compresi i Geometri e Geometri Laureati in quiescenza alla Cassa Nazionale di Previdenza, già in precedenza iscritti all'Albo e che, al momento della richiesta di pensione, svolgevano la libera professione.

Aderente a  sindacati nazionali libere professioni tecniche
Confedertecnica

Ufficio di Presidenza

Geom. Davide TITTA FARINELLIA cel. 3283077333 tel 03321692150 fax 03321690362 - V.le Aguggiari, 10 21100 - Varese (Va)

Segreteria Generale : 00179 - Roma, Via Appia Nuova n. 572 – edificio F - int. A/4 - Fax: 1782274749

e-mail: info@federgeometri.it - sito internet: www.federgeometri.it - C.F. – Part. Iva 07407050017

Sede Legale: 10122-Torino, Via Cernaia 18

Gli iscritti non possono aderire ad altre associazioni di tipo sindacale aventi le medesime finalità e scopi.

L'iscrizione impegna l'associato a tutti gli effetti per il periodo di un anno solare e l'impegno si rinnova tacitamente di anno in anno, se non vengono rassegnate le dimissioni, a mezzo di atto scritto, entro il 30 Novembre.

Ogni Geometra e Geometra Laureato libero professionista che ha ottenuto l'iscrizione, accetta incondizionatamente il presente statuto.

Le modalità di attuazione saranno precisate nel Regolamento di Attuazione dello Statuto.

Art. 4 – Adempimenti.

Con l'iscrizione l'associato si obbliga a dare il proprio contributo di attività a favore della Federgeometri, per una maggiore qualificazione professionale della categoria, nell'osservanza e per il raggiungimento degli scopi fissati dallo Statuto.

L'associato è tenuto a corrispondere un contributo annuo d'iscrizione, nella misura che sarà stabilita dal Consiglio Nazionale e ratificato dall'Assemblea.

La qualifica di associati si perde per :

- a) – dimissioni.
- b) – cancellazione o radiazione dall'Albo professionale.
- c) – morosità con rivalsa in sede legale dei contributi non versati.
- d) – gravi e giusti motivi, con delibera del Consiglio Nazionale, sentito il Collegio dei Probiviri, salvo reclamo presentato dall'interessato nel termine di 15 giorni dalla comunicazione del provvedimento ed accolto dal Consiglio Nazionale.
- e) – inadempienza agli impegni sociali e statutari.
- f) – cessazione dei requisiti di cui al 1° COMMA ART. 3.

I provvedimenti disciplinari sono:

- 1) – richiamo verbale.
- 2) – censura scritta.
- 3) – sospensione per un periodo di sei mesi.
- 4) – radiazione.

Art. 5 – Rapporti interni.

Le norme di disciplina e deontologia professionale degli e fra gli associati, sono stabilite dal Regolamento di Attuazione dello Statuto.

Ogni eventuale violazione delle norme di cui al precedente comma, sarà valutata e giudicata dal Collegio dei Probiviri, secondo le sanzioni previste.

Non è tollerata la costituzione di gruppi organizzati da partiti politici o da altri organismi esterni alla Federgeometri.

Art. 6 – Organi della Federgeometri.

La Federgeometri è organizzata mediante strutture provinciali, circondariali, regionali e nazionali.

La struttura provinciale o circondariale è la Sezione od il Referente provinciale, quella regionale è il Consiglio Regionale e quella nazionale è il Consiglio Nazionale.

Art. 7 – Sezioni Provinciali o Circondariali – Referente Provinciale.

Sono organismi delle Sezioni Provinciali o Circondariali :

- a) – l'Assemblea degli iscritti.
- b) – il Consiglio provinciale.
- c) – il Presidente provinciale.
- d) – il Tesoriere provinciale.
- e) – il Revisore dei conti.

f) – il Referente provinciale.

Art. 8 – Organi Regionali.

Sono organismi dei Consigli Regionali :

- a) – il Presidente del Consiglio Regionale.
- b) – il Segretario Regionale.
- c) – il Collegio dei Probiviri.

Art. 9 – Organi Nazionali.

Sono organismi nazionali :

- a) – il Congresso.
- b) – il Consiglio Nazionale.
- c) – il Presidente del Consiglio Nazionale.
- d) – la Consulta Nazionale.
- e) – il Collegio dei Sindaci Revisori dei Conti.
- f) – il Collegio dei Probiviri.
- g) - il Presidente del Consiglio Nazionale Onorario nominato dall'assemblea.

Art. 10 – Nomina e poteri delle Assemblee Provinciali e Circondariali.

All'Assemblea degli iscritti delle Sezioni Provinciali e Circondariali compete :

- a) – l'approvazione dei bilanci consuntivi e preventivi.
- b) – la nomina dei componenti il Consiglio Provinciale o Circondariale, del Revisore dei Conti e del suo supplente.
- c) – la nomina di uno o più delegati per il Congresso Nazionale, con rapporto di un delegato ogni 50 iscritti o frazione.
- d) – la formulazione dell'indirizzo cui dovrà attenersi il consiglio della sezione nello svolgimento del mandato conferito dall'assemblea o dal Congresso Nazionale.
- e) – la verifica delle azioni intraprese dalla Federgeometri e la formulazione, ogni anno, della propria valutazione di merito sull'attività stessa.
- f) – il giudizio insindacabile di merito sui problemi sindacali di categoria limitato all'ambito locale.

g) – la proposta dei programmi da sottoporre all'Assemblea Nazionale.

L'Assemblea Provinciale o Circondariale dei soci deve essere convocata dal Presidente, di norma in via ordinaria, una volta all'anno ed in via straordinaria, quando ne facciano richiesta scritta almeno la metà dei componenti il consiglio o 1/5 degli iscritti.

La convocazione deve avvenire con avviso scritto spedito almeno 15 giorni liberi prima della data fissata e deve contenere gli argomenti all'Ordine del Giorno.

L'Assemblea, in prima convocazione, è valida a condizione che intervengano almeno 1/3 degli iscritti; in seconda convocazione qualunque sia il numero degli iscritti presenti e le deliberazioni, prese a semplice maggioranza, vincolano anche gli associati assenti o dissenzienti.

Hanno diritto ad intervenire tutti gli iscritti in regola con tutte le norme statutarie; è ammessa la presenza a mezzo di delega scritta rilasciata ad altro associato. Non è consentito il cumulo di più di tre deleghe.

Art. 11 – Consiglio di Sezione.

E' costituito dagli eletti con il più alto numero di voti nel corso dell'Assemblea sezionale per il rinnovo delle cariche e deve essere composto da almeno 5 consiglieri. Ad esso compete :

- a) – la nomina del Presidente del Consiglio di sezione.
- b) – la nomina del Tesoriere.
- c) – il vaglio e l'accettazione delle domande di iscrizione.

- d) – l’attuazione delle delibere dell’Assemblea degli iscritti.
- e) – la nomina di eventuali delegati sezionali con soli compiti di coordinamento.
- f) – la compilazione dei bilanci annuali consuntivi e preventivi.
- g) – l’amministrazione dei fondi della sezione.
- h) – l’emanazione dei provvedimenti di disciplina nei confronti degli iscritti.
- i) – l’informativa agli iscritti dell’attività svolta dalla sezione e la divulgazione dei comunicati dei Consigli Nazionale e Regionale.
- l) – la responsabilità dei versamenti al Consiglio Nazionale.

Le riunioni dei Consigli di sezione saranno valide se presente almeno la metà più uno dei componenti e le deliberazioni saranno valide a maggioranza semplice dei componenti il consiglio.

Art. 12 – Presidente del Consiglio di Sezione.

Viene eletto a scrutinio segreto tra i componenti del consiglio di sezione e ad esso compete :

- a) – la rappresentanza della sezione.
- b) – la firma dei documenti ufficiali.
- c) – la convocazione del Consiglio di sezione e dell’Assemblea degli iscritti.
- d) – il mantenimento dei contatti con gli altri presidenti di sezione e con il Consiglio Regionale.

Può essere sostituito, in caso di impedimento, dal consigliere più anziano.

Art. 13 – Revisore dei Conti effettivo e supplente.

Sono eletti dall’Assemblea degli iscritti a scrutinio segreto. Durano in carica sino al rinnovo del consiglio di sezione. Ad esso è demandata la verifica di tutti gli atti amministrativi e dei bilanci.

Art. 14 – Referente Provinciale.

Nelle provincie o nelle zone per le quali non si sia ancora potuta costituire la sezione provinciale o circondariale, è possibile affidare ad un iscritto l’incarico di Referente Provinciale, al quale compete l’attività di pubblicizzazione della Federgeometri nella propria provincia o zona al fine della costituzione della nuova sezione.

Art. 15 – Consiglio Regionale.

E’ costituito dai Presidenti di tutti i Consigli di sezione della regione di appartenenza e ad esso compete :

- a) – la nomina del rappresentante regionale in seno alla Consulta Nazionale.
- b) – l’impostazione e l’indirizzo dei problemi sindacali regionali nello spirito delle direttive politiche del Congresso Nazionale e del Consiglio Nazionale.
- c) – la determinazione di eventuali contributi da versarsi da parte delle sezioni per l’attività del Consiglio stesso e la loro amministrazione.
- d) – l’informativa alle sezioni provinciali o circondariali della regione.
- e) – la nomina del Collegio dei Probiviri regionale.

Il Consiglio Regionale si riunisce obbligatoriamente una volta all’anno ed almeno 60 giorni prima del Congresso Nazionale ; le riunioni saranno valide se presenti almeno la metà più uno dei componenti e le deliberazioni saranno prese a maggioranza semplice.

Art. 16 – Presidente del Consiglio Regionale.

E’ eletto a scrutinio segreto tra i componenti del Consiglio Regionale e ad esso compete :

- a) – la rappresentanza regionale della Federgeometri.
- b) – la firma dei documenti ufficiali.
- c) – la convocazione dl Consiglio Regionale.

Art. 17 – Collegi dei Probiviri Regionali.

Il Collegio dei Probiviri Regionale è costituito da tre componenti effettivi e due supplenti eletti dal Consiglio Regionale e dura in carica sino al prossimo Congresso Nazionale e ad esso compete :

- a) la risoluzione di tutti i conflitti e le controversie che possono insorgere tra i vari organismi della regione, nonché la decisione sui ricorsi in materia di provvedimenti disciplinari adottati dai consigli di sezione.
- b) – le decisioni sui reclami contro le deliberazioni del Consiglio Regionale.

Art. 18 – Congresso Nazionale.

Il Congresso Nazionale è costituito dai delegati nominati dalle Assemblee di sezione in ragione di uno ogni 50 iscritti o frazione. Essi hanno diritto a tanti voti quanti sono gli iscritti alla sezione.

Al Congresso è demandata :

- a) – la nomina del Presidente e del Segretario del Congresso.
- b) – l'elezione del Consiglio Nazionale, dei Collegi dei Revisori dei Conti e dei Probiviri e di cinque componenti la Consulta Nazionale.
- c) – l'individuazione delle esigenze generali e particolari della categoria e la conseguente formulazione del programma di lavoro del Consiglio Nazionale.
- d) – il giudizio insindacabile di merito sui più importanti problemi di categoria.
- e) – la verifica delle attività del Consiglio Nazionale.

Il Congresso deve essere convocato dal Presidente Nazionale ogni *quattro* anni, con avviso scritto da far pervenire almeno tre mesi prima.

L'avviso deve contenere la data, l'ora ed il luogo della riunione, l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, nonché le norme che regolano il Congresso, in modo da consentire ai Presidenti di sezione di convocare in termine utile le rispettive assemblee per la nomina dei delegati.

Il Congresso Nazionale è valido qualunque sia il numero degli intervenuti e le deliberazioni risulteranno approvate a maggioranza semplice dei voti validi.

Il Presidente Nazionale, su richiesta scritta e motivata di almeno 2/3 dei componenti il Consiglio Nazionale o della metà dei Presidenti di Sezione, deve convocare, entro 15 giorni liberi dalla data della richiesta, il Congresso Nazionale in via straordinaria, con le modalità sopraffissate, salvo che il termine di preavviso viene ridotto a trenta giorni.

Art. 19 – Assemblea Nazionale Annuale.

Il Presidente Nazionale deve convocare, entro il 31/3 di ogni anno, l'Assemblea Nazionale dei Presidenti dei Consigli di sezione, alla quale sono demandati l'esame e l'approvazione dei bilanci consuntivi e preventivi dell'attività svolta dal Consiglio Nazionale.

Art. 20 – Consulta Nazionale.

La Consulta Nazionale è composta da un rappresentante di ogni Consiglio Regionale e dai cinque componenti eletti dal Congresso e tutti i suoi componenti non possono contemporaneamente far parte anche del Consiglio Nazionale. E' un organo consultivo del Consiglio Nazionale, che collabora operativamente con esso e propone alla attenzione del consiglio stesso, problemi sindacali di interesse generale.

Elegge un Presidente della Consulta che la convoca, indipendentemente dalle riunioni del Consiglio Nazionale, ogni qual volta lo ritenga necessario, o in seguito a richiesta di almeno tre componenti.

Il parere della Consulta non è vincolante e le decisioni vengono prese a maggioranza semplice.

Art. 21 – Consiglio Nazionale.

Il Consiglio Nazionale è costituito da nove componenti eletti dal Congresso e ad esso compete :

- a) – l'elezione del Presidente Nazionale.
- b) – l'elezione del Vicepresidente Nazionale.
- c) – l'elezione di un Tesoriere.
- d) – l'emanazione delle direttive ai Presidenti Regionali e di sezione di tutte le deliberazioni del Congresso Nazionale.
- e) – l'amministrazione del patrimonio.
- f) – la determinazione della quota annua da versare dai singoli associati e degli eventuali contributi straordinari per il mantenimento degli organismi nazionali.
- g) – la stesura del Regolamento di Attuazione dello Statuto e le norme che regolano il Congresso.
- h) – il coordinamento ed il controllo delle attività sindacali e l'avocazione di tutti i compiti demandati alle sezioni ed ai consigli regionali nei casi di mancato loro funzionamento.
- i) – l'adozione, sentito il Collegio dei Probiviri, di provvedimenti disciplinari nei confronti di Presidenti Regionali o di Sezione inadempienti alle deliberazioni del Congresso Nazionale.
- l) – la redazione di un organo di stampa.
- m) – l'informativa ai Consigli Regionali e di Sezione.
- n) – l'esame delle domande di ammissione e la delibera sul loro accoglimento.

Le sue riunioni saranno valide se presenti almeno la metà più uno dei componenti e le delibere verranno prese a maggioranza semplice.

Art. 22 – Presidente Nazionale.

Il Presidente Nazionale viene eletto dal Consiglio Nazionale a maggioranza semplice con scrutinio segreto; dura in carica sino al prossimo Congresso Nazionale e ad esso compete :

- a) – la rappresentanza legale della Federgeometri.
- b) – la firma dei documenti ufficiali.
- c) – la convocazione del Congresso Nazionale e dell'Assemblea annuale.
- d) – la convocazione del Consiglio Nazionale ogni qualvolta lo riterrà necessario e comunque almeno una volta al mese o a richiesta di almeno 1/3 dei componenti.
- e) – la convocazione della Consulta Nazionale ogni qualvolta lo ritenga necessario.
- f) – la vigilanza sull'osservanza dello statuto.

Può essere sostituito in caso di impedimento temporaneo dal Vicepresidente.

Art. 23 – Collegio Nazionale dei Sindaci Revisori dei Conti.

E' costituito da tre componenti effettivi e due supplenti eletti dal Congresso Nazionale tra gli iscritti che non rivestano altra carica nazionale e resta in carica sino al successivo congresso. Ad esso è demandata la verifica degli atti amministrativi, nonché il parere di merito sui bilanci.

Art. 24 – Collegio Nazionale dei Probiviri.

E' costituito da tre componenti effettivi e due supplenti, eletti dal Congresso Nazionale tra gli iscritti che non rivestano altra carica nazionale e resta in carica sino al successivo congresso. Ad esso compete la risoluzione di tutti i conflitti e le controversie che possano insorgere tra i vari organismi regionali e nazionali, nonché la definitiva decisione sui ricorsi in materia di provvedimenti disciplinari adottati dagli altri organismi.

Art. 25 – Cariche.

Tutti i componenti degli organismi nazionali, regionali e di sezione, durano in carica *quattro* anni, dal Congresso o dall'Assemblea che li ha nominati, mentre gli eventuali sostituti durano in carica , dal momento in cui entrano a far parte dell'organigramma, sino al successivo Congresso od Assemblea.

Art. 26 – Sostituzioni.

Tutti i componenti degli organismi nazionali, regionali, provinciali o circondariali che siano dimissionari o decaduti (anche per i motivi di cui all'Art. 4, lett. c), possono essere sostituiti dai primi esclusi nelle rispettive elezioni. In caso di mancanza di sostituti è facoltà delle Assemblee o del Congresso , in riunione straordinaria, di procedere all'elezione dei sostituti.

Art. 27 – Criteri di priorità.

Qualora si verificano casi di parità di voti, valgono i seguenti criteri di priorità :

- a) – per le elezioni delle cariche prevale il candidato di più vecchia iscrizione alla Federgeometri ed in subordine di più vecchia iscrizione all'Albo professionale.
- b) – per le deliberazioni in seno ai vari organismi, prevale il voto del Presidente o Vicepresidente od in alternativa valgono i criteri di cui al punto precedente.

Art. 28 – Rimborsi.

Ai rappresentanti della Federgeometri compete il solo rimborso delle spese sostenute per l'espletamento del mandato. Il rimborso è a carico del bilancio dell'organismo che elegge il rappresentante, compresi i componenti della Consulta, dei Collegi dei Revisori dei Conti e dei Probiviri eletti dal Congresso Nazionale, per tutte le attività demandate dal Consiglio Nazionale.

I rappresentanti eletti dai Consigli Regionali saranno spesi dagli stessi.

Il Regolamento di attuazione dello Statuto normerà la materia nell'apposito capitolo relativo alla formulazione dei bilanci ed alla vita economico – finanziaria degli organismi della Federgeometri.

Art. 29 – Contributi.

Ogni associato è tenuto a versare alla Sezione Provinciale o Circondariale un contributo annuo di iscrizione determinato in misura minima dal Consiglio Nazionale , ma maggiorabile dai Consigli di sezione, commisurato alle esigenze di mantenimento degli organi stessi.

I Consigli di sezione, nel determinarli, terranno conto del contributo pro – capite loro richiesto dal Consiglio Nazionale , contribuzione del quale versamento al Consiglio stesso saranno ritenute responsabili.

Qualora i Consigli di sezione, entro il 30 Novembre, non mandino al Consiglio Nazionale formale comunicazione di scioglimento della sezione, saranno tenute al pagamento del contributo al Consiglio stesso per l'anno successivo, in proporzione al numero degli iscritti dell'anno precedente.

Art. 30 – Norme transitorie.

Di volta in volta che si costituirà un Consiglio Regionale, il suo Presidente entrerà a far parte della Consulta Nazionale senza altra formalità che la comunicazione scritta al Consiglio Nazionale.